



**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE**

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – COMPOSIZIONE

ART. 3 - REQUISITI

ART. 4 - DIVIETI DI NOMINA

ART. 5 - CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 6 - ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO

ART. 7 - PROCEDURA DI NOMINA

ART. 8 - FUNZIONI E COMPITI

ART. 9 - DURATA, CESSAZIONE E REVOCA

ART. 10 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 11 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 12 - COMPENSI

ART. 13 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV, della Regione Umbria – Giunta regionale.
2. L'OIV svolge le sue funzioni per la Giunta regionale e per le Agenzie regionali ADiSU e ARPAL.
3. L'OIV può svolgere le sue funzioni anche in favore degli Enti strumentali della Regione Umbria previa stipula di apposita convenzione tra le parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Art 2 - Composizione

1. L'OIV è un organo collegiale, di diretta collaborazione della Giunta regionale, composto da tre esperti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Nella composizione dell'OIV la Regione Umbria favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere, nonché l'equilibrio anagrafico, tenuto conto della natura e delle funzioni dell'amministrazione, al fine di promuovere il miglioramento continuo della performance e della qualità dei servizi nonché della trasparenza e dell'integrità.

Art 3 - Requisiti

1. Per lo svolgimento delle funzioni di membro dell'OIV occorre essere iscritti da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 06 agosto 2020 (di seguito D.M.) che ha abrogato espressamente il previgente decreto ministeriale 2 dicembre 2016.
2. Per l'incarico di Presidente dell'OIV è necessaria l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti; nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con meno di mille dipendenti; in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.

Art 4 - Divieti di nomina

1. Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti dall'art. 2 del D.M. per l'iscrizione al predetto Elenco nazionale, si richiamano, inoltre, integralmente le disposizioni sul divieto di nomina a componente dell'OIV previste dall'art. 14, comma 8 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

Art 5 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

1. Fermi restando i divieti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art 6 - Esclusività del rapporto

1. Per svolgere l'incarico devono essere rispettati i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 del D.M.. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo articolo 7.

Art 7 - Procedura di nomina

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
2. L'Avviso di procedura pubblica finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina a componente dell'OIV è pubblicato per almeno 15 giorni nel sito istituzionale della Regione Umbria e nel Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Avviso è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le domande dei candidati sono raccolte ed esaminate dal Servizio competente in materia di organizzazione e di misurazione e valutazione della performance, che procederà all'istruttoria delle candidature pervenute, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze, da sottoporre alla Giunta regionale ai fini della nomina.
4. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
5. La nomina ha natura fiduciaria ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, con contestuale individuazione del componente con funzioni di Presidente.
6. L'atto di nomina dei componenti dell'OIV, i relativi curriculum e compensi, sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Umbria.

Art 8 - Funzioni e compiti

1. L'OIV esercita le funzioni e i compiti previsti dalla normativa nazionale, in particolare dal D.lgs. n.150/2009 e s.m.i., dalla L. n.190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dalla normativa regionale, in particolare dalla L.R. n. 13/00 e s.m.i., dalla L.R. n. 2/2005 e s.m.i., dalla L.R. n. 11/2015 e s.m.i., nonché dalle disposizioni regionali in materia di performance.
2. In particolare, tra l'altro, spetta all'OIV:
 - a) supportare, a richiesta, la Giunta regionale nella definizione e rimodulazione degli obiettivi del Direttore generale e proporre la valutazione dello stesso;
 - b) supportare, a richiesta, la Giunta regionale nella definizione e rimodulazione degli obiettivi dei Direttori regionali e supportare la Giunta regionale nella valutazione degli stessi, su proposta del Direttore generale;

- c) supportare, a richiesta, i Direttori regionali nella definizione degli obiettivi dei Dirigenti regionali e supportare i Direttori regionali nella valutazione degli stessi;
- d) supportare, a richiesta, la Giunta regionale nella definizione degli obiettivi del Direttore/Coordinatore delle Agenzie regionali ADiSU e ARPAL e proporre alla Giunta regionale la valutazione degli stessi;
- e) supportare, a richiesta, l'organo di vertice delle Agenzie regionali di cui alla lettera precedente nella definizione degli obiettivi dei Dirigenti delle suddette Agenzie e supportarlo nella valutazione degli stessi;
- f) proporre alla Giunta regionale gli elementi per la valutazione dei Direttori degli Enti e Agenzie regionali;
- g) validare il sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative della Giunta regionale;
- h) verificare la correttezza dell'applicazione e l'efficacia del Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Umbria su un campione non inferiore al 10% delle posizioni organizzative e non inferiore al 5% del personale del comparto;
- i) supportare le competenti strutture regionali nei compiti di cui all'art. 28 della LR n. 11/2015 e predisporre per la Giunta regionale una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie con particolare riguardo alla valutazione degli stessi in relazione agli obiettivi assegnati;
- j) relazionare alla Giunta regionale periodicamente, e comunque almeno alla fine di ciascun anno e a fine mandato, sui risultati dell'attività svolta con proposte migliorative all'organizzazione complessiva dell'Ente;
- k) assolvere ad ogni altra incombenza prevista da disposizioni normative o regolamentari nel tempo vigenti.

Art 9 - Durata, cessazione e revoca

1. L'incarico di Presidente/componente dell'OIV, ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c) del D.M..
2. I componenti dell'organismo cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico;
 - b) decadenza:
 - per cause naturali;
 - per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 5. Ciascun componente è tenuto a segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale il verificarsi di una delle cause di incompatibilità;
 - per il venir meno di uno dei requisiti dell'art. 2 del D.M., ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo all'iscrizione all'elenco medesimo.
 - c) revoca in caso di gravi inadempienze o per accertata inerzia e per comportamenti lesivi per l'immagine della Regione o in contrasto con il ruolo assegnato.
 - d) dimissioni volontarie. In caso di dimissioni presentati dai componenti dell'organismo deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

3. A seguito di cessazione per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
4. I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono disposti dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato individuandolo tra i candidati ammessi alla selezione di cui all'art. 7, ovvero, in mancanza, mediante una nuova selezione, secondo la procedura di cui al sopracitato articolo. Nell'intervallo di tempo tra la cessazione per qualsiasi causa di un componente e la nomina del nuovo, l'OIV rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività.
5. I componenti nominati in sostituzione permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'Organismo

Art 10 - Modalità di funzionamento

1. L'OIV è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei relativi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente; se quest'ultimo è assente, la decisione è rinviata a una seduta successiva.
2. L'OIV esercita i compiti e le funzioni di cui all'art. 8 mediante la predisposizione di pareri, relazioni, attestazioni, linee guida e di indirizzo.
3. L'OIV ha sede e si riunisce, di norma, presso la sede della Regione Umbria – Palazzo Broletto. E' altresì possibile, in casi di oggettiva e motivata impossibilità di uno dei componenti a partecipare di cui va dato atto nel verbale, tenere la riunione in modalità telematica, attraverso la partecipazione da luoghi diversi dalla sede e avvalendosi di strumenti di teleconferenza o videoconferenza.
4. La prima seduta dell'OIV è convocata dal Direttore competente in materia di performance. Le successive convocazioni avvengono a cura del Presidente dell'OIV per il tramite della Struttura tecnica permanente di supporto di cui al successivo articolo 13.
5. L'OIV si riunisce in presenza almeno una volta al mese presso la sede di cui al precedente punto 3 e di ogni riunione viene redatto il verbale che viene sottoscritto dai presenti contestualmente ovvero nella riunione successiva. Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche, ma di ogni incontro viene data evidenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Umbria.

Art 11 - Accesso ai documenti amministrativi

1. L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività affidate e può richiedere informazioni e/o ulteriori documentazione per il tramite della Struttura tecnica permanente di supporto, facendo uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art 12 - Compensi

1. Il compenso del Presidente e dei componenti dell'OIV viene stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi. Tale compenso sarà liquidato semestralmente, su presentazione di regolare e idonea documentazione, e comunque subordinato all'effettivo esercizio da parte dell'OIV delle funzioni attribuite.

Art 13 - Struttura tecnica permanente di supporto

1. Per garantire all'OIV lo svolgimento delle sue funzioni e attività e al fine di garantire l'indipendenza dell'intero processo, è istituita presso il Servizio competente in materia di organizzazione e di misurazione e valutazione della performance una Struttura tecnica permanente di supporto.
2. Le Agenzie regionali, di cui all'artt. 1 e 8, per le quali l'OIV esercita le proprie funzioni, entro 15 giorni dalla nomina dei componenti dell'OIV, individuano una figura di riferimento per la Struttura tecnica permanente di supporto.

Art 14 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, se ed in quanto applicabile.
2. Il presente disciplinare recepisce e sostituisce integralmente quanto già precedentemente specificamente disciplinato per l'OIV ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.